

Ok all'abbruciamento dei residui vegetali ma nel rispetto delle norme

Le attività di raggruppamento ed abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali effettuate nel luogo di produzione sono sottratte dalla disciplina sui rifiuti, poiché sono considerate normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non costituiscono attività di gestione di rifiuti.

Questo è quanto precisato dalla Corte di cassazione penale che, con la pronuncia del 10 febbraio 2016, n.5504 ha confermato, secondo quanto già chiarito nella sentenza 8 ottobre 2014, n. 47663, che il "raggruppamento" ed "abbruciamento" dei materiali vegetali, se eseguito nel rispetto delle condizioni imposte dal comma 6-bis dell'articolo 182 del codice ambientale, non costituisce attività di gestione di rifiuti e, conseguentemente, non integra alcun illecito previsto dalla normativa di riferimento, per la fondamentale ragione che, nel rispetto delle condizioni fissate dalla legge, le sostanze non rientrano ope legis nel novero dei rifiuti.

Nella pronuncia, la Corte di cassazione ha, di contro, sottolineato che, se letta "in controluce", la disposizione citata stabilisce che costituisce invece attività di gestione di rifiuti, esulando dalle normali pratiche agricole, ogni attività di raggruppamento e abbruciamento dei materiali vegetali eseguita fuori dal luogo di produzione o, se eseguita nel luogo di produzione, posta in essere per una finalità diversa dal reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti; ovvero che sia eseguita nel luogo di produzione, per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, ma in cumuli non piccoli o, se in cumuli piccoli, in quantità giornaliere superiori a tre metri steri per ettaro.

Nel caso di specie, quindi, la Corte ha riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di gestione illecita di rifiuti, in quanto risultava dimostrato l'abbruciamento di circa 80 metri cubi di pula di riso, con un ampio superamento del limite di 3 metri steri per ettaro che la norma fissa per l'irrelevanza penale del fatto. Inoltre, l'attività era stata posta in essere nel periodo in cui l'accensione dei fuochi era vietata sul territorio regionale.

La pronuncia presenta profili di interesse anche con riferimento al riconoscimento della possibile applicabilità, alla fattispecie sanzionata con l'articolo 256, comma 1, lettera a) del codice ambientale, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 131 bis del codice penale. Tal norma, in dettaglio, prevede che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, del codice penale, l'offesa è di particolare tenuità ed il comportamento risulta non abituale.

Nella fattispecie, la Corte, nel confermare la pronuncia di condanna dell'imputato, ha rinviato al giudice di merito la valutazione del livello di offensività della condotta, e, quindi, della particolare

soluzione di aspetti fattuali, compreso il rilievo che riveste, a tali fini, la quantità del materiale bruciato.